

Cassazione civile, sez. I,- 17 luglio 2023, n. 20641. Pres. Valitutti, Rel. Russo.

Fatto

Il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di avere lasciato il suo Paese di origine, il Bangladesh, a causa delle persecuzioni politiche che ha subito, poiché era iscritto al partito politico (*) e ricopriva un ruolo attivo, quello di segretario organizzativo. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente ha adito il Tribunale di Campobasso che ha respinto la domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, in ragione della non attendibilità del racconto per rilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di un conflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioni assunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. Il Tribunale ha rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per il riconoscimento poiché il ricorrente, "avrebbe esibito solo una busta paga per pochi mesi del 2022 sicché, nonostante l'assunzione, "troppo labile appare comunque il legame con l'Italia".

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione richiedente affidandosi a tre motivi. Il Ministero non tempestivamente costituito ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.

Diritto

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., la nullità del decreto di rigetto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione e la carenza assoluta di motivazione.

Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato il Tribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domanda perché si tratta di una domanda reiterata, non supportata da elementi nuovi, mentre non esiste alcuna domanda reiterata di protezione internazionale. Osserva che egli, dinanzi al Tribunale di Campobasso, ha impugnato il provvedimento di diniego della sua prima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che il giudice a quo, in sostanza, ha posto a fondamento della sua decisione un fatto non allegato né dal ricorrente, né dalla Commissione; il giudice pertanto non rendendosi conto che si trattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato le prove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio.

Pertanto, il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Giudice di prime cure, in base al convincimento che il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale la Commissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale, non ha ritenuto idonea la documentazione allegata dall'istante perché non probante la sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di una nuova valutazione.

2.- Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettiva ragione decisoria del decreto. E' vero che nell'esposizione dei fatti il giudice cade in un errore (verosimilmente un refuso di stampa) laddove afferma che la Commissione territoriale ha respinto la domanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi, ma non ha fondato la sua decisione su questo assunto, bensì ha esaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazione della prima domanda e cioè ha vagliato l'attendibilità del racconto, secondo i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3, ha verificato, tramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza o meno di un conflitto armato, e ha vagliato, sebbene -come appresso si dirà- in maniera incompleta le prove volte a dimostrare la integrazione sociale del ricorrente.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 (TUI), art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati in materia di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le sezioni unite, infatti, hanno valorizzato il rilievo imprescindibile dell'art. 8 CEDU, come faro interpretativo della centralità dell'integrazione ai fini della valutazione della vulnerabilità, il che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere la creazione di un sistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. Osserva che il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto non rilevante il rapporto lavorativo, continuativo, instaurato dal ricorrente, provato anche col deposito delle buste paga del 2021 e del 2022.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio tra le parti e l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personale dinanzi al Giudice. Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione delle dichiarazioni rese all'udienza del 22.07.2022; l'evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6 del decreto di rigetto impugnato, laddove il giudicante motiva argomentando che il ricorrente "ha depositato buste paga per pochi mesi del 2022" mentre invece egli ha prodotto documentazione lavorativa anche per il 2021, come risulta dal verbale di udienza del 22.7.2022.

5.- Il motivo è fondato.

Al presente procedimento si applica la disciplina dell'art. 19 T.U.I. come introdotta dal decreto L. 132 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, posto che il D.L. n. 10 marzo 2023, n. 20, con modificato nella l. 5 maggio 2023, n. 50, all'art. 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).

La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto della Cost., art. 10, è legata ai parametri della tutela dei diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta sia dalla Costituzione, artt. 2, 29 e 30 che dall'art. 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferisce l'art. 5 comma 6 del TUI *ratione temporis* vigente (Cass. 8495 del 2023).

Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, il quale deduce di avere illustrato nel corso della sua audizione personale ben altra situazione che quella di una ridotta attività lavorativa svolta solo nell'anno 2022; egli adempie all'onere di autosufficienza della censura scansionando in ricorso quella parte di verbale dell'udienza di merito, ove ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per una ditta di abbigliamento, e di depositare contestualmente la

documentazione relativa a tale impegno lavorativo, fatti e documenti di cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.

Si tratta di fatti potenzialmente decisivi perché il Tribunale, pur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021, ha escluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito busta paga solo per pochi mesi del 2022, lasciando così intendere -a contrario- che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo il giudizio avrebbe potuto essere diverso. Il Tribunale inoltre tace del tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente, senza tener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere. Acquista quindi particolare rilievo quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 Causa Narjis contro Italia) la quale osserva che l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8 cit.

Del resto, già le sezioni unite di questa Corte, pronunciandosi in un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell'art. 5 comma 6 del T.U.I. (la c.d. protezione umanitaria), hanno affermato che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass. sez un., n. 24413 del 2021); queste valutazioni sono ancora attuali poiché si tratta di tutelare -pur nelle diverse modalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesi nel corso del tempo- sempre lo stesso diritto fondamentale della persona, non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale il rispetto del trattato CEDU, ma anche in conformità alla Costituzione, art. 2, catalogo aperto dei diritti fondamentali, propri della persona in quanto tale, e che pertanto non possono essere accordati (o negati) a discrezione del legislatore, il quale è tenuto - come dispone la Cost., art. 2 a riconoscerli e garantirli.

Ne consegue, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame, in conformità ai principi sopra enunciati, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2023.